



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
DIREZIONE GENERALE - L'AQUILA
Ufficio di Vigilanza e Coordinamento delle Scuole non Statali, Paritarie e non

Prot. AOODRAB 3305

L'Aquila, 08.03.2011

**AI RESPONSABILI
DEGLI UFFICI DEGLI AMBITI TERRITORIALI
PROVINCIALI DELLA REGIONE ABRUZZO**

LORO SEDI

AL SITO INTERNET D.G.R. ABRUZZO

**OGGETTO: D.P.R. 18 aprile 1994, n. 389.
"Denuncia di inizio attività" e/o "Domanda di Autorizzazione"
Scuole ed organismi didattici ed educativi stranieri, operanti in Italia.
Anno scolastico 2011/2012.**

Com'è noto alle SS.LL., il funzionamento di scuole ed organismi didattici e/o educativi stranieri in Italia, è disciplinato dal D.P.R. 389/1994, dalla cui entrata in vigore era stata - a suo tempo abrogata - ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la legge 3 ottobre 1940, n. 1636.

In esecuzione di detto D.P.R. 389/1994 ed a seguito di delega disposta con C.M. 25 gennaio 1999, n. 18, era stata, altresì, emanata l'O.M. n. 5 - prot. n. 152/G2T del 13 gennaio 1999, avente per oggetto: "Disciplina del funzionamento di scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia".

Pertanto, i cittadini e gli enti degli Stati membri dell'Unione Europea, che intendano istituire, nel territorio italiano o gestire scuole ed organismi didattico-educativi, dovranno presentare - all'Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente, una **"DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITA"**, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti fissati dalla suddetta normativa.

Il termine previsto per il rilascio del **"nulla osta"** allo svolgimento dell'attività - da parte del competente U.S.R. - è fissato in **60 giorni**. Dopo tale termine, l'assenso si intende acquisito.

In caso di riscontro - a seguito di verifica d'ufficio - di violazione delle disposizioni vigenti, si procede alla chiusura della istituzione stessa.

I cittadini e gli enti appartenenti a paesi extracomunitari, che intendano istituire, nel territorio italiano o gestire scuole ed organismi didattico-educativi, produrranno - al competente Ufficio Scolastico Regionale, la relativa **"DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE"**.

Sarà cura dell'U.S.R. - **entro 120 giorni** dalla presentazione della istanza e dopo aver acquisito il parere favorevole del Ministero degli Affari Esteri - provvedere alla emanazione del relativo provvedimento autorizzativo.

Allo scadere di tale termine, senza che sia stato emanato il provvedimento di diniego, l'assenso si intende acquisito.

In merito alle predette richieste, si ritiene utile opportuno, ribadire quanto segue:

./.

- destinatari dell'autorizzazione (art. 1 - D.P.R. 389/94) o dell'eventuale atto di assenso (art. 1, comma 2 - D.P.R. 389/94), sono i cittadini e gli enti nelle persone del gestore o del legale rappresentante e non già le istituzioni in quanto tali;
- oggetto dell'autorizzazione o di detto eventuale atto di assenso è l'attività svolta dalle scuole e non già il marchio o i marchi che contraddistinguono detta attività;
- il provvedimento finale è conseguente all'accertamento - da parte dell'Amministrazione - della sussistenza dei presupposti di legge, in merito al gestore o legale rappresentante, all'attività svolta ed ai locali;
- il gestore o il legale rappresentante di scuole o organismi didattici aventi più sedi, all'atto della richiesta di autorizzazione e alla denuncia di attività delle stesse, deve produrre la documentazione inerente ai locali di tutte le sedi.

Entrambe le citate richieste - da produrre in conformità alle vigenti norme sul bollo - devono recare:

- a) la denominazione ufficiale della istituzione;
- b) la sede operativa;
- c) il codice fiscale;
- d) l'attività svolta;
- e) l'azienda sanitaria locale, competente per territorio.

Il soggetto gestore o il rappresentante legale, è tenuto a fornire - sotto la propria responsabilità - le seguenti dichiarazioni:

- non aver subito condanne penali e di non avere carichi pendenti;
- non sussistono, anche nei confronti di conviventi nominativamente indicati, cause di divieto, di decadenza o di sospensione, precisate nell'allegato 1 al D.L.vo 8 agosto 1994, n. 49;
- i locali - sede dell'istituzione - sono idonei dal punto di vista igienico-sanitario, agibili per l'attività svolta, in regola con le norme sulla prevenzione incendi. In alternativa a detta dichiarazione, il gestore o il rappresentante legale, può allegare documentazione atta a certificare la predetta idoneità.

DOCUMENTAZIONE

da produrre a corredo delle istanze in argomento

- relazione sull'attività didattica e/o educativa che si intenda svolgere e sul personale impiegato;
- pianta planimetrica dei locali utilizzati, compilata da un tecnico iscritto all'albo. I singoli ambienti - in cui detti locali si articolano - devono risultare connotati, per quanto concerne la destinazione e l'uso degli stessi;
- nel caso di gestore o legale rappresentante, cittadino appartenente a paese extracomunitario, il permesso di soggiorno di lavoro;
- nel caso di cui all'art. 1 - comma 2 dell'O.M. 13 gennaio 1999, n. 5, documentazione atta a dimostrare i rapporti con cittadini o enti stranieri.

Si allega, alla presente, il **“Fac-simile”** di domanda cui il gestore o il legale rappresentante della istituzione per la quale viene prodotta **“denuncia di inizio di attività”** o **“domanda di autorizzazione”** dovrà attenersi, ai fini di una corretta predisposizione delle richieste medesime.

F.to **IL DIRIGENTE**
Maria Teresa Spinosi